



# FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Settore Amministrazione  
Circolare n.74/2018

Roma, 8 agosto 2018  
Prot. n. 3291

A tutte le  
Società affiliate  
Loro indirizzi

e, p.c. Organi Centrali e Territoriali

## Oggetto: Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate.

In allegato si trasmette il Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate, relativo alle agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
dott. Gavino Marcello Tolu

## COMUNICATO STAMPA

### **Agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico Le Entrate rispondono alle domande di associazioni e società sportive**

Nessun rischio di uscita dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato la comunicazione obbligatoria alla Siae ma hanno attuato un comportamento concludente e hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell'agevolazione. È uno dei chiarimenti forniti con la circolare n. 18/E di oggi, con la quale l'Agenzia scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni e risponde ai quesiti in materia di agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.

**Focus sui regimi agevolati previsti per lo sport dilettantistico** - La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali di interesse degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi, relative alle previsioni agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nel documento di prassi, inoltre, viene chiarito l'ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista per alcuni atti delle "federazioni sportive" e degli "enti di promozione sportiva" riconosciuti dal Coni.

**Il perimetro della legge n. 398/1991** – Le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991 sono solo quelle "connesse agli scopi istituzionali" dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. In ogni caso l'Agenzia sottolinea che restano escluse da questo regime le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con gli altri operatori di mercato (ad es. avvalendosi di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi o di altri strumenti propri degli operatori di mercato).

**Cosa succede in caso di mancata comunicazione alla Siae** – Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non hanno presentato alla Siae la comunicazione di voler fruire del regime di favore disciplinato dalla legge n. 398/1991 (che prevede, tra l'altro, il calcolo del reddito imponibile in misura ridotta) non decadono dalle agevolazioni se hanno attuato un comportamento concludente e se hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell'agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Siae, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 11 del Dlgs n. 471/1997.

**Si alla cessione di un giocatore senza finalità speculative** – Con la circolare di oggi, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che in generale le cessioni verso corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall'art. 148, comma 3, del Tuir se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un'unica Federazione Sportiva. Si applicano, invece, le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra

queste categorie di enti costituisce un trasferimento meramente speculativo, ad esempio se il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l'atleta sia stato coinvolto dall'ente nella pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, la cessione risulterà tassabile secondo le regole generali anche nel caso in cui la destinataria non è un'altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.

**Pagamenti sopra i 1.000 euro, ok se con bollettino postale** – Nel documento di prassi, l'Agenzia risolve il dubbio riguardante le quote di iscrizione a corsi o di tesseramento di importo modesto, incassate in contanti, versate successivamente sul conto corrente dall'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro con un versamento cumulativo di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di 1.000 euro previsto dalla legge per gli enti sportivi dilettantistici che rientrano nel regime della legge 398/1991. In questo caso l'ente, al fine di rispettare l'obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.

**Cosa verificare nei casi di custodia di attrezzature o animali** – Ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso del contenuto degli accordi tra l'associazione sportiva e l'associato/socio o il tesserato, per l'Agenzia la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall'associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro (il tipico esempio è quello dei cavalli negli sport equestri) possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali (e quindi agevolabili ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Tuir) a condizione che vi sia l'effettivo utilizzo dell'attrezzatura, del bene o dell'animale nella pratica sportiva dilettantistica nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Nel caso degli sport equestri, ad esempio, i cavalli utilizzati a fini sportivi sono regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise).

**Roma, 01 agosto 2018**